



L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 22 del 24/07/2023

OGGETTO: proposta variazione al piano dei fabbisogni

L'anno 2023 il giorno 24 del mese di luglio, si è riunito in teleconferenza il Collegio dei Revisori con la presenza dei Sigg.ri:

- Paolo Villa – Presidente del Collegio - presente alla seduta
- Paola Bianchini – componente del Collegio – presente alla seduta
- Daniela Mollica – componente del Collegio – presente alla seduta

nominati con deliberazione di C.C. n. 20 del 07/02/2022 per il periodo 2022 / 2025.

I revisori, riscontrata la presenza in teleconferenza della totalità dei componenti il Collegio, dichiarano la seduta validamente costituita.

L'Organo di Revisione

Visti

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 “Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 “Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli

obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”;

□ l’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

□ l’art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

□ l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall’anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all’anno precedente;

esaminata

○ la seguente documentazione trasmessa con mail del 13/07/2023 dalla dott.ssa Battistina Giubbani, Dirigente ad interim Servizio Gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione:

- Prospetto assunzioni 2023 – aggiornamento luglio 2023
- Prospetto cessati 2023 – aggiornamento luglio 2023
- Prospetto cessati 2023 – aggiornamento maggio 2023

○ rilevato che dalla documentazione esaminata che il bilancio 2023/2025 conserva l’equilibrio pluriennale;

○ richiamato tutto quanto sopra esposto, per le finalità di cui all’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L.n.58/2019;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla variazione del piano dei fabbisogni confluito nel PIAO e

assevera

Il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2023/2025 del Comune di Reggio Emilia a seguito dell'adozione del Piano del fabbisogno di personale 2023/2025 confluito nel PIAO di cui alla proposta esaminata.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Collegio dei Revisori

Paolo Villa

(documento firmato digitalmente)

Paola Bianchini

(documento firmato digitalmente)

Daniela Mollica

(documento firmato digitalmente)